



Direzione Istruzione
Ufficio Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università -
Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale

CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TERNI REGOLAMENTO

Premessa

La "**Carta Europea di Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale**", documento presentato dal Consiglio d'Europa nel 1990 alla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali - Sottocommissione della Gioventù, suggerisce alle amministrazioni locali di stimolare e accompagnare la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale per poter costruire delle società più attente, democratiche e prospere.

Partecipare alla vita democratica di una comunità non implica solo il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Essere un cittadino attivo vuol dire avere diritto e possibilità di intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione in modo concreto.

Riferimenti normativi e amministrativi

- **Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa** il 21 maggio 2003 - (10a sessione – Allegato alla Raccomandazione 128)ⁱ
- **LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2016 , n. 1** - Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)ⁱⁱ
- **D.G.C. n. 72/20.09.2018**: approvazione del progetto *Giovani a Terni: l'istituzione della Consulta e la nuova centralità dell'Informagiovani*, facendo proprie le direttive della D.G.R. 1207/23.10.2017 (*finanziamenti per il sostegno dei servizi territoriali di orientamento rivolti ai giovani o per interventi e progetti rivolti all'associazionismo per i giovani*);
- **Il progetto allegato alla D.G.C. n. 72/2018 presentato alla Regione Umbria** presuppone che:
 - a) *la Consulta dei Giovani [venga] costituita tramite avviso pubblico rivolto ai giovani dei Comuni dell'ambito dai 18 ai 35 anni;*
 - b) *verrà individuata una sede nella quale potersi riunire e tenere documenti;*
 - c) *[la Consulta dei Giovani] verrà presentata al Consiglio Comunale del Comune di Terni, con il quale si individueranno le modalità di interazione più opportune;*
 - d) *verrà favorito lo scambio e l'inserimento di giovani dei Comuni dell'ambito nella Consulta regionale dei giovani già costituita e prevista dalla legge regionale del primo febbraio 2016.*

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita dal Comune di Terni la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile del territorio.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organismo con funzione consultiva - propositiva in materia di interventi a favore dei giovani ricompresi tra i 16 e i 34 anni, di supporto per l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.
2. La Consulta Giovanile può proporre iniziative sulle tematiche giovanili e pareri facoltativi e non vincolanti su tutti gli argomenti riguardanti i giovani, qualora richiesto dall'Amministrazione.
3. La Consulta Giovanile è aperta a tutte le realtà e componenti giovanili, anche organizzate, sul territorio che desiderino farne parte.
4. l'Amministrazione Comunale, in un contesto in cui la realtà giovanile vive continui cambiamenti e dinamiche particolarmente complesse, ritiene fondamentale il confronto con il mondo giovanile. A tal fine individua un luogo specifico dove i giovani possano avere la parola sui problemi riguardanti il Comune in cui vivono, in base alla propria ottica ed esigenze. Il Comune di Terni assicura in tal modo anche una formazione alla vita democratica e la partecipazione alla vita cittadina.
5. La Consulta Giovanile persegue le seguenti finalità:
 - proporsi come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili;
 - approfondire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile in tutti gli ambiti;
 - promuovere proposte per le politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, della solidarietà e del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze, dell'approccio al mondo del lavoro, del diritto allo studio e per lo sviluppo economico;
 - promuovere in forma democratica dibattiti, ricerche ed incontri pubblici e attiva iniziative rivolte al mondo dei giovani;
 - offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica, creando così un raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali;
 - essere punto di raccordo per le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio;
 - creare le condizioni affinché possa emergere il potenziale creativo del mondo giovanile locale, in raccordo con il Servizio comunale dedicato;
 - favorire l'incontro e la collaborazione tra giovani, nonché l'integrazione dei giovani nel tessuto sociale, promuovendo atteggiamenti di partecipazione e critica costruttiva;
 - promuovere rapporti permanenti con le Consulte dei Comuni limitrofi, anche attraverso iniziative comuni.
6. Tutti i componenti della Consulta svolgono le attività in modo volontario e gratuito, con spirito democratico, di solidarietà e lealtà.
7. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori locali, Segretario o Dirigenti e Funzionari Comunali. I lavori della Consulta sono pubblici ed aperti all'intera cittadinanza.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile: il Presidente, il Vicepresidente, l'Assemblea.
2. Gli organi della Consulta restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Consulta Giovanile è di diritto il Sindaco del Comune di Terni o suo delegato.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca, presiede e modera le adunanze della Consulta definendone l'ordine del giorno;
 - rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
 - sottoscrive gli atti della Consulta;
 - presenta all'Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Consulta.

3. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età. Nel caso di sua cessazione anticipata, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente della Consulta, procede alla nuova elezione del Vicepresidente.
4. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Vicepresidente stimola il dibattito in assemblea, propone la costituzione dei gruppi, prepara report e relazioni, è attento alle dinamiche nel territorio.
6. Il Presidente sceglie un Segretario tra i membri dell'Assemblea che dichiarino disponibilità a ricoprire il ruolo e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige il verbale delle riunioni riportando le presenze, i contenuti discussi e le decisioni adottate, verbale che viene poi inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne svolga le funzioni. Se il Segretario cessa dall'incarico, il Presidente ha la facoltà di sceglierne un altro tra i candidati che si dichiarano disponibili durante lo svolgimento di seduta appositamente convocata.

Art. 5 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta presieduto dal Presidente della Consulta e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea persegue le finalità di cui all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento e persegue i seguenti compiti:
 - delibera un programma generale delle attività e può costituirsi in gruppi di lavoro per aree tematiche che relazionano all'Assemblea.
 - propone progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di interesse;
 - propone azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita dei giovani;
 - prende decisioni riguardanti qualsiasi progetto a partire dalle fasi preliminari fino alla completa realizzazione - le proposte di progetto verranno approvate nel caso in cui, dopo una votazione, vi sia il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea presenti -;
 - mantiene i rapporti con gli organi di indirizzo politico del Comune di Terni per tramite del Presidente;
 - delibera in merito alle proposte di modifica del presente Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
2. Sono membri dell'Assemblea con diritto di voto:
 - n. 15 (quindici) giovani che non appartengano ad alcuna associazione ma che partecipino a qualche titolo comprovato alla vita sociale della comunità.
 - n. 7 (sette) rappresentanti di associazioni operanti nel territorio di cui:
 - n. 1 (uno) giovane per le associazioni culturali,
 - n. 1 (uno) giovane per le associazioni sportive,
 - n. 1 (uno) giovane per le associazioni di impegno sociale/volontariato/oratori,
 - n. 2 (due) giovani per le associazioni giovanili studentesche,
 - n. 2 (due) giovani per le associazioni giovanili studentesche universitarie.

Ogni associazione designa con delega scritta un proprio rappresentante effettivo e uno supplente; ogni associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Consulta.

 - n. 1 (un) rappresentante degli studenti superiori per ogni scuola secondaria di secondo grado presente in città – l'elezione del rappresentante verrà effettuata con modalità decise autonomamente da ciascun istituto scolastico –.
 - n. 2 (due) rappresentanti degli studenti universitari eletti nel Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia - l'elezione dei rappresentanti verrà effettuata con le modalità previste dall' istituto universitario –.
3. I componenti l'Assemblea:
 - devono avere un'età compresa tra 16 e i 34 anni;
 - non devono aver riportato condanne penali;
 - durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale tranne i rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici di secondo grado e universitari che vengono eletti dagli studenti e rimangono in carica per due anni.
4. L'individuazione dei componenti è effettuata da una commissione interna nominata dalla Giunta comunale, composta da cinque membri, tra i quali il Dirigente dell'Ufficio competente per le Politiche Giovanili. Con il predetto provvedimento, la Commissione fissa anche i criteri per l'individuazione,

esamina ed accoglie le domande pervenute a seguito di avviso pubblico; nel caso di candidature concorrenti nei 4 raggruppamenti individuati nell'art. 5 comma 2, procede al sorteggio e stila la graduatoria finale. Possono partecipare alle sedute della commissione due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza. Il Consiglio Comunale nomina i Consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri partecipano senza diritto di voto e a titolo gratuito.

5. La componente di ciascun genere non può avere una rappresentatività inferiore al trenta per cento del totale. Ciò implica l'impossibilità in tale circostanza di prendere membri appartenenti al genere che ha raggiunto il limite del 70% nello scorrimento della graduatoria.
6. Con riferimento anche al comma precedente, su richiesta motivata del Presidente della Consulta è possibile aumentare o diminuire il numero dei componenti, previa deliberazione di Giunta Comunale e per un massimo di componenti che non superi il totale della componente scolastica/universitaria in seno all'Assemblea.
7. La Consulta viene formalmente costituita con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta è insediata dal Presidente in occasione della prima seduta durante la quale introduce i membri eletti a far parte dell'Assemblea procedendo alla elezione delle cariche secondo le modalità di cui all'art. 4.
2. La convocazione in via ordinaria viene effettuata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa di almeno un quinto dei membri e viene comunicata ai membri mediante avviso informatico agli indirizzi comunicati da ciascun membro con almeno 5 giorni di anticipo; la convocazione dovrà contenere l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno da trattare. Copia della convocazione dovrà essere inviata all'ufficio protocollo dell'Ente e comunicata anche all'ufficio stampa dell'Ente.
3. La convocazione della seduta in via straordinaria può avvenire con almeno 24 ore di anticipo.
4. L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
5. Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare la Consulta Giovanile (Vicepresidente se la Presidenza della Consulta coincide con la figura dell'Assessore alle Politiche Giovanili) ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione.

Art. 7 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta Giovanile può promuovere la modifica di articoli o commi del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualsiasi modifica dovrà essere successivamente sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. La seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, è valida a maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ciò per garantire la più alta rappresentatività dell'organo rappresentativo in fase di adunanza.
2. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente oppure a discrezione dello stesso, in caso di parità, ha facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Sede

1. La Consulta Giovanile si riunisce di norma presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione dell'Assessorato delle Politiche Giovanili, anche per la divulgazione delle decisioni assembleari.

Art. 10 – Durata

1. La Consulta ha la stessa durata del mandato del Consiglio Comunale dell'Amministrazione in carica al momento dell'istituzione della Consulta.
2. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale si dovrà procedere a rinnovare gli organi della Consulta stessa.

Art. 11 – Recesso e perdita della carica in Assemblea

1. La Consulta può, per giustificati motivi, procedere alla revoca del Vicepresidente o di un membro dell'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
2. La qualifica di membro dell'Assemblea può venir meno anche per i seguenti motivi:
 - recesso volontario da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Presidente. La dichiarazione avrà effetto immediato dalla presentazione;
 - due assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni della Consulta con decadenza automatica dalla carica;
 - superamento del limite di età previsto (34 anni), con decadenza automatica dalla carica;
 - comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta, previa procedura di cui al comma 1;
 - decadenza dei requisiti di cui all'art 5 commi 2 e 3.
3. Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in opposizione al Sindaco.
4. La sostituzione del membro cessato avviene per scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5 comma 4.

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Norme richiamate

ⁱ Estratto:

Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale

57. Per attuare le politiche settoriali espone nel Titolo I, gli enti locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.

58. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere o per risolvere un problema specifico. Se del caso, potrebbe essere saggio abbinare varie forme di strutture.

III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani

59. Un'effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti sociali e culturali in corso all'interno della loro comunità, il che esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento e forum dei giovani.

60. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.

61. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A tal fine, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.

62. Tali strutture costituiscono l'ambito materiale nel quale i giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero rispecchiare quelle presentate al Titolo I della presente Carta.

63. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:

i. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;

ii. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali e regionali;

iii. permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i giovani su questioni specifiche;

iv. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;

v. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;

vi. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e regionali.

64. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità.

65. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al fine di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi della cittadinanza democratica.

Tali strutture dovrebbero ugualmente costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo di dialogo con gli enti locali e regionali.

66. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero ugualmente avvantaggiarsi dell'effetto moltiplicatore che può essere prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che si rivela particolarmente significativo poiché incoraggia i giovani ad esercitare i loro diritti civili, e, in particolare, a partecipare alle elezioni e ad altri scrutini, come per esempio i referendum.

III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani

67. Per funzionare in modo efficace, le strutture istituzionali di partecipazione dei giovani (ufficiali o meno) hanno bisogno di risorse e di aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a tali strutture ilocali, i mezzi finanziari e l'assistenza materiale necessari per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti finanziari e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società private, ecc).

68. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affinché le strutture di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fine, dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone – incaricato di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza e a cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

69. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.

70. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di :

- i. servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli altri;
- ii. essere l'avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in caso di tensioni;
- iii. fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali e i giovani;
- iv. redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne le ripercussioni.

ii Estratto:

Art. 5 (Competenze dei comuni)

1. I comuni in forma singola o associata svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuovono progetti in materia di politiche giovanili;
- b) realizzano iniziative ed erogano servizi per i giovani in coerenza con la programmazione regionale di cui all' [articolo 4, comma 2](#);
- c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e forme di aggregazione per i giovani;
- d) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione.

(...)

Art. 14 (Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva)

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale anche favorendo la creazione di organismi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale.

2. Per le finalità di cui al [comma 1](#), la Regione riconosce ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di partecipare ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e il diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione di cui agli articoli 37, 61, 62 e 63 della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14](#) (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

3. La Regione favorisce il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.

(...)

Art. 24 (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la *Consulta regionale dei giovani*, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al [comma 2](#) nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all' [articolo 6, comma 3](#), e sul Programma di cui all' [articolo 7, comma 3](#).

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.